



**Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste**

Dipartimento delle Politiche competitive, della Qualità agroalimentare, della
pesca e dell'ippica

Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(MASAF), il Centro Internazionale in Alti Studi Agronomici Mediterranei,
Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (CIHEAM Bari) e l'Università
degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e
Animale (UNIUD) per lo svolgimento delle attività oggetto delle proposta
progettuale ACQUAINNOVA – “Acquacoltura e innovazione: nuove
formulazioni mangimistiche in acquacoltura sostenibile” (CUP
J68H23000040007).

DA UNA PARTE

il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(MASAF) con sede in Roma – Via XX Settembre n. 20, codice fiscale n.
97099470581 – di seguito indicato come “Ministero”, rappresentato ai fini del
presente atto dal dott. Giovanni D'Onofrio nella sua qualità di dirigente
dell'Ufficio PEMAC III della Direzione Generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura, giusta delega del Direttore Generale che si allega (All. 1);

DALL'ALTRA

- il Centro Internazionale in Alti Studi Agronomici Mediterranei-Istituto
Agronomico Mediterraneo (CIHEAM Bari), con sede legale in



Valenzano (BA), Via Ceglie n. 9, 70010, C.F. 93047470724,
rappresentato dal direttore pro-tempore ai fini del presente Accordo
dal dott. Maurizio Raeli, come da atto di delega alla firma (All. 2);

- l'Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze
AgroAlimentari, Ambientali e Animale (UNIUD), con sede legale in
Udine, Via Palladio n. 8, 33100, C.F. 80014550307, rappresentato ai
fini del presente Accordo dal prof. Edi Piasentier, come da Decreto
Rettoriale n. 482/202, Prot. N. 0065785 del 09/07/2021 (Classif.VI/3)
(All. 3);

PREMESSO CHE

a) il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, reca *“riforma dell’organizzazione del
Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive
modifiche ed integrazioni”*;

b) il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 reca *“Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”*;

c) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019,
n. 179, reca *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma
4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”*, ammesso a visto e
registrazione della Corte dei Conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 e
pubblicato sulla G.U. n. 55 del 4 marzo 2020 come modificato e integrato
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 53 del 24 marzo



2020;

d) il D.P.C.M. n. 179 del 5 dicembre 2019, reca *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”*, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

e) il D.P.C.M. n. 53 del 24 marzo 2020, reca *“Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020;

f) il D.M. n. 9361300 del 4 dicembre 2020 reca *“Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”* registrato dalla Corte dei Conti il giorno 11 gennaio 2021 al Reg. n. 14;

g) il decreto legge n.173 dell’11 novembre 2022, reca *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;

h) l’art.1, comma 1, lett. b) del predetto decreto legge n.173 prevede che “il numero 7) è sostituito dal seguente: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

i) la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2022



	approvata con DM n. 90017 del 24 febbraio 2022, è stata registrata dalla	
	Corte dei Conti in data 1 aprile 2022 al n. 237;	
	j) la Direttiva Dipartimentale del 30 marzo 2022 n. 147144 di attuazione	
	degli obiettivi definiti dalla <i>“Direttiva recante gli indirizzi generali</i>	
	<i>sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2022”</i> del 24	
	febbraio 2022 n. 90017, rientranti nella competenza del Dipartimento delle	
	politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e	
	dell’ippica, è stata registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 1 ^a	
	aprile 2022 al n. 258;	
	k) con il D.P.C.M. 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto	
	2020, al n. 780, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo n.	
	165 del 30 marzo 2001 e ss.mm. ii, è stato conferito al dott. Riccardo	
	Rigillo, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale di questo	
	Ministero, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di	
	Direttore della Direzione generale della pesca marittima e	
	dell’acquacoltura, nell’ambito del Dipartimento delle politiche	
	competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica;	
	l) la Direttiva Direttoriale n.168309 del 12 aprile 2022, registrata	
	dall’Ufficio Centrale di bilancio in data 15 aprile 2022 al n. 284, reca	
	“Disposizioni per assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella	
	Direttiva generale per l’attività amministrativa e per la gestione per il 2022	
	e per assegnare le risorse agli uffici dirigenziali non generali”;	
	m) il comma 4) dell’art.1 della suddetta Direttiva Direttoriale reca che i	
	titolari degli Uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione	
	4	



generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza, comprese le relazioni esplicative allegate alle richieste di reinscrizione dei residui passivi perenti, nonché le richieste di assegnazione delle somme di competenza e sono, altresì, delegati alla stipula dei contratti di propria competenza, senza limiti di importo;

n) l'art. 21, comma 17 della legge 31 dicembre 2009 n.196 reca “nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri e, comunque, non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente”);

o) con la nota prot. n. 5863 del 9 gennaio 2022, l'Ufficio Agret VI ha specificato che ai sensi del comma 17, dell'art.21 della legge 196/2009 nelle more della definizione dell'iter di approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e di II livello, nonché dell'emanazione del decreto interministeriale di gestione unificata, ciascun centro di costo può procedere alla gestione, sia in termini di residui che in termini di competenza, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive 2021, dandone opportuna evidenza nelle premesse dei relativi provvedimenti di spesa;

p) l'articolo 15, comma 2-bis, della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. prevede espressamente che *“a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo*



24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi”;

q) il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

r) il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca “*Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio*”;

s) il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

t) l'art. 47 “Innovazione” del Regolamento (UE) n. 508/2014 prevede che il FEAMP, al fine di sostenere l'innovazione nel settore dell'acquacoltura



può sostenere interventi volti a “sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese acquicole che, in particolare, riducono l’impatto sull’ambiente, la dipendenza dalla farina di pesce e dall’olio di pesce, favoriscono un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura o facilitano l’applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili”;

u) l’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei, Fondi SIE, è stato adottato in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;

v) il Programma operativo FEAMP (PO FEAMP) è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 8452 final del 25 novembre 2015 e ss.mm.ii;

w) la Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 definisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;

x) la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 6576 dell’11 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 reca approvazione del programma operativo *"Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020"* per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;

y) la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2020) 128 final del 13 gennaio 2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 reca approvazione del *"Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020"* per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in



Italia CCI 2014IT14MFOP001;

z) la versione del programma operativo "Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020" è stato modificato dalla Commissione europea mediante procedura semplificata di cui alla Nota Ares (2020) 7530301 dell'11 dicembre 2020;

aa) la versione del programma operativo "Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020" approvato con Decisione Ares C(2022) 6842 final del 5 settembre 2022;

bb) la Comunicazione COM (2021) 236 final della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni reca *“Orientamenti strategici per un’acquacoltura dell’UE più sostenibile e competitiva per il periodo 2021 – 2030”*;

cc) la strategia Europa 2020 deve consentire all’UE di raggiungere una crescita intelligente attraverso lo sviluppo delle conoscenze dell’innovazione, sostenibile attraverso un’economia più verde e più efficiente e inclusiva in modo da promuovere l’occupazione e la coesione sociale;

dd) in linea con gli *“Orientamenti strategici per un’acquacoltura dell’UE più sostenibile e competitiva per il periodo 2021 – 2030”*, è necessario partecipare alla transazione verde stabilita dal Green Deal attraverso una sostenibilità competitiva che tenga in forte considerazione il benessere animale;

ee) il settore acquicolo partecipa alla transizione verde con un ruolo



significativo nella transizione verso sistemi alimentari sostenibili nonché allo sviluppo della bioeconomia e dell'economia circolare riducendo l'inquinamento;

ff) il CIHEAM Bari rientra tra gli Organismi di Diritto Pubblico iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR e opera nel territorio italiano in qualità di Organismo di ricerca;

gg) il CIHEAM Bari è la struttura operativa italiana del CIHEAM e, quale organo e struttura del CIHEAM, ha personalità giuridica (cfr. la legge 13 luglio 1965 n.932, art.13 ed il Protocollo Addizionale n. 2, art. 1, in G.U. s.o. n.193 del 3 agosto 1965, nonché cfr. la legge 26 maggio 2000 n. 159, art. 2) e natura pubblicistica anche alla luce dei fini che statutariamente persegue, essendo questi di interesse generale, non industriali né commerciali e senza scopo di lucro;

hh) il CIHEAM Bari è un centro di formazione postuniversitaria, ricerca scientifica applicata e progettazione di interventi in partenariato sul territorio nell'ambito dei programmi di ricerca (nazionali e internazionali) e cooperazione (territoriale e internazionale);

ii) il CIHEAM Bari opera nell'ambito di tematiche relative alla gestione delle risorse naturali (acqua e suolo), all'agricoltura biologica e sostenibile, allo sviluppo rurale, alla pesca e all'acquacoltura, alla sicurezza alimentare e nutrizione, alla salubrità degli alimenti, alla salute delle piante, alla sostenibilità dei sistemi alimentari, all'agricoltura sociale, alla biodiversità;

jj) il Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali



dell'Università degli Studi di Udine (Di4A, UNIUD) attraverso la sua sezione di Acquacoltura e Risorse faunistiche, gode di una consolidata reputazione ed esperienza nella didattica e nella ricerca nel settore dell'Acquacoltura soprattutto nell'ambito della nutrizione ed alimentazione delle specie ittiche allevate. Il Dipartimento, inoltre, con le sezioni di Scienze Animali e Veterinarie e di Biologia e Microbiologia agraria, integra la sua competenza anche nell'ambito della qualità dei prodotti dell'Acquacoltura;

kk) il Dipartimento è dotato di laboratori dedicati alla chimica e alla microbiologia di alimenti/mangimi, incluse la strumentazione per le analisi bromatologiche, di fibre e di contenuto energetico;

ll) sul tema dello studio di mangimi e ingredienti innovativi la Sezione di Acquacoltura ha:

- coordinato a livello nazionale il progetto SUSHIN (Aquacultura Rif. Nr. 2016-01.01 – Sustainable fiSH feeds Innovative ingredients) “Novel ingredients and underexploited feed resources to improve sustainability of farmed fish species: growth, quality, health and food safety issues ”;

- partecipato al progetto EU ERA-NET COFASP/004/2015 MARINALGAE4aqua “Improving bio-utilisation of marine algae as sustainable feed ingredients to increase efficiency and quality of aquaculture production”;

- partecipato al progetto EU Interreg Italy-Croatia (ID 10045161) AdriaAquaNet “Enhancing innovation and Sustainability in Adriatic



	aquaculture”.	
	mm) a tal fine il Ministero, sulla base delle vigenti norme in materia di	
	cooperazione istituzionale ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Decreto	
	Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ha individuato nel CIHEAM Bari e	
	nell’Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze	
	AgroAlimentari, Ambientali e Animale (UNIUD), i soggetti idonei a	
	collaborare alla realizzazione della sopradescritta attività, in quanto di	
	interesse comune tenuto conto delle attività svolte dai medesimi;	
	nn) le suddette attività sono finalizzate al perseguimento di rilevanti interessi	
	pubblici da realizzarsi congiuntamente dalle parti del presente Accordo	
	con un’effettiva condivisione di compiti pubblici, responsabilità e	
	competenze tecnico scientifiche;	
	oo) le attività inerenti il presente Accordo possono definirsi come di “ <i>interesse</i>	
	<i>pubblico</i> ”, ai sensi del richiamato articolo 5, comma 6, Decreto	
	Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;	
	pp) con nota prot. n. 17004 del 13 aprile 2022 il Ministero ha richiesto al	
	CIHEAM Bari di presentare una proposta progettuale finalizzata	
	all’elaborazione di un progetto comune riguardante:	
	- lo sviluppo di conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo	
	delle imprese acquicole che, in particolare, riducono l’impatto	
	sull’ambiente, la dipendenza dalla farina di pesce e dell’olio di pesce	
	e favoriscono un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura o	
	facilitano l’applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili;	
	qq) il CIHEAM Bari in collaborazione con l’UNIUD con nota assunta agli atti	
	11	



	con prot. n. 534525 del 20 ottobre 20221 ha manifestato il proprio	
	interesse ad avviare una collaborazione indirizzata alle citate attività	
	finalizzate alla promozione e all’innovazione dell’acquacoltura;	
	rr) le attività oggetto della proposta progettuale formulata dal CIHEAM Bari	
	in collaborazione con l’UNIUD, in relazione agli obiettivi e alle finalità	
	previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, risultano di interesse	
	comune al Ministero e il prospetto economico esecutivo della suddetta	
	proposta progettuale risulta coerente con le risorse disponibili	
	dell’Amministrazione;	
	ss) il CIHEAM Bari e l’UNIUD dispongono di risorse competenti ed idonee	
	a supportare il Ministero ed intendono mettere a disposizione dello stesso	
	le proprie competenze e cooperare ai fini della realizzazione dei suddetti	
	interventi istituzionali;	
	tt) con nota prot. n. 0637491 del 13 dicembre 2022 è stato comunicato al	
	CIHEAM Bari in qualità di proponente che la proposta corredata di piano	
	finanziario è stata ritenuta conforme alle esigenze dell’Amministrazione;	
	uu) le attività oggetto del presente Accordo sono attività di studio e ricerca	
	scientifica e, pertanto, non qualificabili come “servizi di consulenza”	
	tipicamente erogabili da operatori privati;	
	vv) le attività oggetto dell’Accordo non si configurano come servizi di	
	“ricerca e sviluppo” così come previsto dall’articolo 158 del D. Lgs. n. 50	
	del 2016. I movimenti finanziari previsti corrispondono al rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute senza che possa dirsi realizzata alcuna	
	forma di ricavo né remunerazione delle attività di studio e ricerca	
	12	



	scientifica;	
	ww) le attività del presente Accordo non sono state finanziate dall'Unione	
	Europea, da altre Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, da Enti	
	locali, né da altri Enti pubblici e non costituiscono duplicato di programmi	
	già effettuati o in corso di realizzazione da parte del CIHEAM Bari e	
	dell'UNIUD;	
	xx) i risultati delle attività, frutto dello sforzo congiunto delle Parti contraenti,	
	sono a disposizione di entrambe per il perseguimento delle rispettive	
	finalità istituzionali rendendone condivisa la proprietà;	
	yy) l'Accordo in questione integra tutte le condizioni previste dall'articolo 12,	
	comma 4 della Direttiva 2014/24/UE e, quindi, i presupposti degli accordi	
	esclusi dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, così	
	come previsto dell'articolo 5, comma 6 del D. Lgs. n. 50 del 2016;	
	zz) l'Accordo in questione si realizza in una cooperazione finalizzata a	
	garantire che le reciproche attività istituzionali, che le Parti sono tenute a	
	svolgere, siano prestate nell'ottica di conseguire le finalità che hanno in	
	comune così da perseguire obiettivi qualificabili come di interesse	
	pubblico;	
	aaa) le strutture pubbliche coinvolte svolgono, a mezzo di risorse proprie,	
	un ruolo attivo: il CIHEAM Bari e l'UNIUD, in conformità alla propria	
	proposta progettuale e alle competenze delle proprie risorse professionali,	
	infatti, si dedicheranno prettamente allo svolgimento di attività di supporto	
	nell'adempimento delle iniziative previste dall'art. 47 del Regolamento	
	FEAMP; l'Amministrazione svolgerà le funzioni di coordinamento	
	13	



	complessivo del progetto; ad essa, inoltre, competono le attività di	
	programmazione, indirizzo e supervisione dello stesso;	
	bbb) alla luce delle citate finalità istituzionali del Ministero, del CIHEAM	
	Bari e dell'UNIUD risulta manifesta la realizzazione da parte degli stessi,	
	mediante l'Accordo di cui trattasi, di un interesse pubblico effettivamente	
	comune che si sostanzia nella realizzazione delle iniziative previste	
	dall'art. 47 del Regolamento FEAMP, in particolare nell'esecuzione di	
	attività oggetto della proposta progettuale ACQUAINNOVA –	
	“Acquacoltura e innovazione: nuove formulazioni mangimistiche in	
	acquacoltura sostenibile”;	
	ccc) l'Accordo in questione, in ordine alla sussistenza del presupposto	
	sancito dall'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 50 del 2016 in merito a una	
	reale condivisione di compiti e responsabilità, declina specificamente gli	
	impegni comuni e quelli singoli assunti dalle parti ed, in particolare, il	
	vicendevole impegno a fornire a livello istituzionale ogni ausilio	
	necessario alla buona realizzazione delle attività oggetto dell'Accordo	
	stesso e a garantire ogni forma di reciproca collaborazione, coordinamento	
	e informazione nell'esecuzione delle attività e nell'intento comune di	
	fornire servizi senza distinzioni a favore della collettività, in maniera	
	gratuita (cfr. determinazione Anac n. 7/2010) in modo complementare e	
	sinergico;	
	ddd) i criteri utilizzati per la disciplina del rimborso spese, la specificazione	
	dei costi e della relativa inerenza all'attività oggetto dell'Accordo, sono	
	specificatamente dettagliati nella proposta progettuale, presentata dal	
	14	



	CIHEAM Bari in qualità di proponente, allegata al presente Accordo (All.	
	4);	
	eee) i movimenti tra le parti altro non sono che rimborsi di spese effettuate	
	dal CIHEAM Bari e dall'UNIUD, senza rilevazione di alcuna provvidenza	
	o utile;	
	fff) l'Accordo in questione integra l'ipotesi di incarichi di studio,	
	ricerca, consulenza e collaborazione diretti a perseguire una finalità	
	scientifica a vantaggio e nell'interesse dell'intera collettività e, pertanto,	
	configura una deroga all'evidenza pubblica così come precisato sul punto	
	dall'ANAC nella Delibera n. 619 del 4 luglio 2018 per cui “[...] <i>la deroga</i>	
	<i>all'evidenza pubblica è prevista e consentita esclusivamente nel caso in</i>	
	<i>cui attraverso il servizio di ricerca si persegua una finalità scientifica a</i>	
	<i>vantaggio e nell'interesse dell'intera collettività [...]”</i> ;	
	ggg) l'attività istituzionale di comune interesse oggetto dell'Accordo di	
	cooperazione istituzionale è tale da fornire all'Amministrazione:	
	- conoscenze in tema di sviluppo di sistemi di analisi di sostenibilità in	
	ambito mangimistico ittico;	
	- conoscenze in tema di innovazioni tecnologiche e nuovi programmi di	
	alimentazione in linea ai principi di bioeconomia ed economia	
	circolare;	
	hhh) la cooperazione con il CIHEAM Bari e l'UNIUD determina una	
	“ <i>cogestione</i> ” tra Amministrazioni competenti in materie direttamente e/o	
	indirettamente correlate in una dimensione strategica tesa a realizzare	
	attività a supporto della politica nel settore della pesca marittima e	
	15	



dell’acquacoltura, in osservanza degli impegni assunti dall’Italia nei principali sistemi internazionali;

iii) con Decreto Direttoriale prot. n. 32544 del 23 gennaio 2023 il Dott. Giovanni D’Onofrio. è stato delegato alla stipula del presente Accordo.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse all’Accordo, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

Obiettivo

Il presente Accordo di cooperazione istituzionale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, disciplina il rapporto di collaborazione tra il Ministero, il CIHEAM Bari e l’UNIUD per la realizzazione delle attività oggetto della proposta progettuale ACQUAINNOVA – “*Acquacoltura e innovazione: nuove formulazioni mangimistiche in acquacoltura sostenibile*”.

Articolo 3

Oggetto attività ed impegni reciproci

Con il presente Accordo, il Ministero, il CIHEAM Bari e l’UNIUD decidono di realizzare le attività oggetto della proposta progettuale ACQUAINNOVA – “*Acquacoltura e innovazione: nuove formulazioni mangimistiche in acquacoltura sostenibile*”.



Le suddette attività sono puntualmente dettagliate nella proposta progettuale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e possono essere raggruppate nelle seguenti macro-aree:

- studio di fattibilità e analisi dei costi - benefici presso le imprese acquicole italiane per verificare la possibilità di sostituzione dei mangimi convenzionali con mangimi di nuova generazione inclusivi di farine di insetto;
- acquisizione dal mercato e caratterizzazione di ingredienti innovativi (farine di insetti) e convenzionali per la produzione di mangimi di nuova generazione per la trota e per le specie marine;
- validazione su scala pilota delle formulazioni innovative;
- applicazione dell'approccio LCA/PEF per la valutazione della sostenibilità ambientale dei mangimi innovativi sostenibili di nuova generazione per l'alimentazione della trota e dell'orata in linea con il Disciplinare Acquacoltura Sostenibile e la bio-economia circolare;
- diffusione e divulgazione dei risultati.

Il Ministero collabora nell'esecuzione delle attività di cui al Progetto svolgendo il coordinamento e il monitoraggio delle attività eseguite. Le Parti si impegnano a concordare ogni eventuale variazione al progetto.

Il Ministero si impegna espressamente a fornire ogni forma di cooperazione e supporto, finalizzata al coordinare, supervisionare e garantire ogni forma di assistenza per attività di natura burocratica e amministrativa tesa ad agevolare il lavoro di contenuto tecnico operativo *"in campo"*, nei termini che di volta in volta potranno essere richiesti: coordina la realizzazione delle attività al fine



di perseguire una ottimale integrazione con le attività intraprese dalle altre Parti e garantire l'efficienza e l'efficacia dell'operazione di cui trattasi, affinché l'intera iniziativa venga realizzata nel rispetto dei ruoli, delle competenze e delle norme regolatrici gli interventi da realizzare.

Il Ministero mette a disposizione le risorse umane dei propri Uffici preposti alla realizzazione di tutte le attività funzionali al raggiungimento dei fini pubblici, da perseguire attraverso lo svolgimento delle attività progettuali previste nel presente Accordo.

In particolare, le risorse umane messe a disposizione del Ministero sono rappresentate da un Dirigente e da due funzionari di terza area che sono state dedicate alla pianificazione delle attività sin dalla fase di studio preventivo prodromica all'organizzazione delle stesse, nonché in fase di istruttoria propedeutica alla definizione dell'Accordo.

Il Ministero, nell'ambito delle attività individuate nella proposta progettuale, si impegna a mettere a disposizione del CIHEAM Bari e dell'UNIUD strumenti e *know how*, che a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riferiscono a:

- dati statistici di esclusiva proprietà del Ministero, relativi agli andamenti congiunturali di mercato sui consumi in materia di acquacoltura, nonché agli orientamenti, alle percezioni e alle preferenze dei consumatori acquisiti a seguito di attività di ricerca posta in essere da uffici organici della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ovvero da enti ed istituti che hanno svolto attività in favore dell'Amministrazione;



- studi e analisi di settore di esclusiva proprietà del Ministero, relativi ai consumi in materia di acquacoltura, nonché agli orientamenti, alle percezioni e alle preferenze dei consumatori di prodotti ittici, acquisiti a seguito di attività di ricerca posta in essere da uffici organici della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ovvero da enti ed istituti che hanno svolto attività in favore dell'Amministrazione;
- supporto nella ricognizione tecnica e normativa di settore utile alla realizzazione delle attività progettuali, nonché alla definizione dello scenario di riferimento, da parte di uffici organici della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e di tecnici che hanno maturato esperienza nella materia;
- supporto tecnico-scientifico attraverso l'organizzazione di gruppi di lavoro tesi ad approfondire questioni specifiche o di natura prettamente operativa.

Articolo 4

Durata

Il presente Accordo entrerà in vigore soltanto dopo la registrazione da parte dei competenti organi di controllo e terminerà in data 30 settembre 2023.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

Articolo 5

Obblighi delle Parti

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività



oggetto dell'Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Articolo 6

Compiti delle parti

Le parti convengono sull'opportunità di attivare sinergie ed iniziative comuni per un'adeguata esecuzione delle attività oggetto della proposta progettuale ACQUAINNOVA – “Acquacoltura e innovazione: nuove formulazioni mangimistiche in acquacoltura sostenibile”.

Le parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come di seguito individuati - si impegnano vicendevolmente:

- al conseguimento del comune interesse pubblico, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo la cooperazione necessaria per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse;
- a fornire a livello istituzionale ogni ausilio necessario alla buona realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo;
- a impegnarsi a garantire l'elevato livello qualitativo delle risorse professionali coinvolte;
- a garantire ogni forma di reciproca collaborazione, coordinamento e informazione nell'esecuzione delle attività;
- a svolgere con solerzia e efficacia ogni adempimento amministrativo e procedurale ad esse riferibile;
- a dare piena attuazione, nella realizzazione delle attività, alle disposizioni nel



pieno rispetto degli orientamenti nazionali e comunitari di riferimento.

Ai fini che precedono, le Parti si impegnano ad agevolare e garantire ogni

forma di cooperazione e reciproco supporto, anche di carattere informativo

e/o documentale, che sia ritenuto necessario, ovvero anche solo opportuno,

per la corretta esecuzione e il puntuale adempimento degli impegni e obblighi

assunti dalle Parti ai sensi del presente Accordo.

Sia il CIHEAM Bari, sia l'UNIUD che il Ministero sono tenuti ad individuare

ed a segnalare all'altra parte il responsabile della realizzazione degli interventi

oggetto del presente Accordo.

Il CIHEAM Bari e l'UNIUD si impegnano affinché le attività programmate si

svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano inoltre a

dare immediata comunicazione al responsabile individuato dal Ministero delle

interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello

svolgimento delle attività.

Il Ministero è tenuto a comunicare entro un congruo termine al responsabile

individuato dal CIHEAM Bari e dall'UNIUD ogni evento che possa incidere

sull'attuazione dell'intervento oggetto del presente Accordo.

Il responsabile del Ministero verifica i risultati del programma da realizzare

attraverso:

- incontri periodici;

- esame delle relazioni semestrali presentate dal CIHEAM Bari e

dall'UNIUD al fine di attestare il diario delle attività svolte ed i

risultati ottenuti.

Al termine della validità dell'Accordo, il responsabile individuato dal



CIHEAM Bari e dell'UNIUD presenta al Ministero una relazione sulle attività svolte.

Articolo 7

Rendicontazione delle spese

In relazione all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, è riconosciuta al CIHEAM Bari e all'UNIUD, a titolo di rimborso delle spese sostenute e previa presentazione di opportuna rendicontazione a dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo, un importo massimo pari a € 797.592,50 (di cui € 212.267,50 a favore dell'UNIUD ed € 585.325,00 a favore del CIHEAM Bari), posto a carico delle risorse disponibili a valere sull'articolo 47 del Reg. (UE) n. 508/2014 "Innovazione".

Il citato importo verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- a) 40% per un importo pari ad € 319.037,00 (di cui € 84.907,00 a favore dell'UNIUD ed € 234.130,00 a favore del CIHEAM Bari) a titolo di prima anticipazione da erogarsi a cura del MASAF entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio formale delle attività previste dal presente Accordo;
- b) 60% quale saldo per un importo pari ad € 478.555,50 (di cui € 127.360,50 a favore dell'UNIUD ed € 351.195,00 a favore del CIHEAM Bari), a conclusione delle attività, a seguito della presentazione della seguente documentazione che dovrà essere trasmessa entro il termine massimo del 30 settembre 2023:

- richiesta di erogazione finale;



- relazione tecnica finale su tutte le attività svolte e sugli obiettivi raggiunti, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute residue e non rendicontate fino a concorrenza del 100% dell'importo previsto.

L'erogazione del saldo finale è, altresì, subordinata alla presentazione da parte del Responsabile individuato dal MASAF, di un'apposita relazione attestante la conformità delle attività espletate rispetto a quanto previsto nel presente Accordo.

I costi e le spese per le attività di competenza del MASAF restano a carico dello stesso.

Articolo 8

Tutela del background

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e, come tali, vengono concesse e sono ricevute.

Articolo 9

Proprietà intellettuale e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le Parti.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali e Obblighi di riservatezza



Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle Parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta concessa dalle altre Parti.

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le Parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Articolo 11

Tutela contro azioni di terzi

Le Parti utilizzeranno la massima diligenza e le necessarie cautele al fine di evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone, alle cose, durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, mettendo in atto tutti gli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro.

Articolo 12

Diritto di recesso



Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo in ogni momento, per gravi e comprovati motivi e con preavviso scritto di 60 giorni. Restano salve le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, per le quali sarà riconosciuto alle Parti il rimborso delle spese per le attività effettivamente svolte sino alla data del recesso e per gli impegni da queste assunte in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo.

Articolo 13

Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Articolo 14

Controversie e Foro competente

Le Parti si impegnano a comporre bonariamente ogni eventuale controversia dovesse tra le stesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo e, solo in caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo di composizione bonaria, la lite sarà devoluta alla competente Autorità giudiziaria.

È stabilita la competenza esclusiva del Foro di Roma ed è, in ogni caso, escluso l'arbitrato.

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo



sarà valida solo se concordata e approvata per iscritto dalle Parti. Ai fini del presente Accordo, ciascuna Parte elegge domicilio presso la sede legale indicata in epigrafe.

Articolo 15

Forza maggiore

Le Parti non saranno responsabili della mancata esecuzione di attività parziale o totale imputabile a cause di forza maggiore.

Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza richiesta nel caso di specie. Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare l'espletamento delle proprie attività, lo comunicherà prontamente alla controparte.

La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

Resta inteso, altresì, che nel caso in cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto di collaborazione, le stesse potranno incontrarsi per decidere nel merito.

Le operazioni effettuate ai sensi della presente convenzione non sono soggette a I.V.A. come previsto dall'art. 4 comm. 4 del D.P.R. 633/72.

Articolo 16

Tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari

In osservanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136,



recante “Piano straordinario contro le mafie”, al progetto sopracitato dovrà

essere assegnato il Codice unico di progetto.

In analogia a quanto stabilito in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è

inoltre previsto che gli strumenti di pagamento riportino, in relazione a

ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all’applicazione

della norma e ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio

2003, n. 3, il Codice unico di progetto.

Articolo 17

Comunicazioni e Oneri Fiscali

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo devono essere effettuate

ai seguenti recapiti:

Per il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste –

DG PEMAC

Alla c.a. Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura

e-mail: pemac.segreteria@masaf.gov.it

PEC: pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

Per il Centro Internazionale in Alti Studi Agronomici Mediterranei – Istituto

Agronomico Mediterraneo di Bari (CIHEAM Bari)

e-mail: iamdir@iamb.it

PEC: iambdir@pec.it

Per l’Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze

AgroAlimentari, Ambientali e Animale (UNIUD)



e-mail: ricerca.di4a@uniud.it

PEC: di4@postacert@uniud.it

Al presente accordo è attribuito il seguente CUP: J68H23000040007

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente

Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste -
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della
pesca e dell'ippica

Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Dott. Giovanni D'Onofrio

Per il Centro Internazionale in Alti Studi Agronomici Mediterranei – Istituto
Agronomico Mediterraneo di Bari (CIHEAM Bari)

Dott. Maurizio Raeli

Per l'Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze
AgroAlimentari, Ambientali e Animale (UNIUD)

Prof. Edi Piasentier



Allegati:

Allegato 1 – Delega alla firma Masaf;

Allegato 2 – Delega alla firma Centro Internazionale in Alti Studi Agronomici

Mediterranei – Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (CIHEAM Bari)

Allegato 3 – Delega alla firma Università degli Studi di Udine – Dipartimento

di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animale (UNIUD)

Allegato 4- Proposta progettuale